

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **54/1978** (ECLI:IT:COST:1978:54)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ROSSI** - Redattore: - Relatore: **MACCARONE**

Camera di Consiglio del **08/03/1978**; Decisione del **27/04/1978**

Deposito del **10/05/1978**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **16179**

Atti decisi:

N. 54

ORDINANZA 27 APRILE 1978

Deposito in cancelleria: 10 maggio 1978.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 135 del 17 maggio 1978.

Pres. ROSSI - Rel. MACCARONE

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 81, cpv, del codice penale così come modificato dall'art. 8 del decreto legge 11 aprile 1974, n. 99, promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 12 novembre 1974 dal pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Pinti Arnaldo, iscritta al n. 8 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 55 del 26 febbraio 1975;

2) ordinanza emessa il 14 novembre 1975 dal tribunale di Pistoia nel procedimento penale a carico di Bartoletti Guido, iscritta al n. 41 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 del 10 marzo 1976;

3) ordinanza emessa il 17 maggio 1974 dal tribunale per i minorenni di Catania nel procedimento penale a carico di Mannino Salvatore, iscritta al n. 46 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 72 del 17 marzo 1976;

4) ordinanza emessa il 12 novembre 1976 dal tribunale di Rovereto nel procedimento penale a carico di Salaro Lucillo ed altro, iscritta al n. 28 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 66 del 9 marzo 1977;

5) ordinanza emessa il 18 maggio 1977 dal pretore di Padova nel procedimento penale a carico di Losacco Giovanna, iscritta al n. 319 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 244 del 7 settembre 1977

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1978 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone.

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 81 codice penale, nel nuovo testo risultante dall'art. 8 del decreto legge 11 aprile 1974, n. 99, convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 220, (per il quale è punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo "chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge), deducendosi che la norma denunziata:

a) se interpretata nel senso che essa non sarebbe applicabile quando i reati concorrenti sono puniti con pene di specie diversa, darebbe luogo ad ingiustificate disparità di trattamento tra l'ipotesi considerata e quella in cui la continuazione si pone tra reati puniti con pene della stessa specie (ordinanze nn. 8 del 1975, 28 e 319 del 1977);

b) se interpretata invece nel senso che essa sarebbe applicabile anche quando i reati sono puniti con pene eterogenee determinerebbe ingiustificate disuguaglianze di trattamento (tra l'autore di una contravvenzione che abbia commesso uno o più delitti e chi debba rispondere invece soltanto del reato contravvenzionale) e contrasterebbe, inoltre, con il principio di legalità della pena, in quanto comporterebbe l'irrogazione di una sanzione qualitativamente diversa da quella originariamente prevista per i singoli reati (ordinanze nn. 41 e 46 del 1976);

che nei giudizi promossi con le ordinanze nn. 8 del 1975, 41 e 46 del 1976 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate.

Che i giudizi possono essere riuniti, avendo essi ad oggetto questioni identiche o strettamente connesse.

Considerato che le questioni sollevate con le ordinanze in epigrafe sono identiche a quelle dichiarate non fondate, da questa Corte, con la sentenza n. 34 del 1977;

che, in questa sede, non vengono prospettati profili nuovi né sono adottati motivi che possano indurre la Corte a mutare la propria giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 81 del codice penale (nel nuovo testo risultante dall'art. 8 del decreto legge 11 aprile 1974, n. 99, convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 220) sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1978.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.